



**REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI
(del 21 maggio 2007 aggiornamento 16.12.2009)**

Il Consiglio comunale di Vacallo

visti gli art. 7 Legge sulla scuola, 34-39 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC.

risolve:

**Art. 1
Scopo**

¹Il presente Regolamento stabilisce il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate dalle diverse attività e prestazioni dell'Istituto scolastico di Vacallo

²L'applicazione del Regolamento compete al Municipio, il quale, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, emana al riguardo specifiche ordinanze e decisioni.

**Art. 2
Prestazioni**

L'istituto scolastico comunale può fornire le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione (SI e SE)
- b. scuola fuori sede
- c. attività educative parascolastiche (corsi ricreativi, corsi sportivi)
- d. trasporto scolastico
- e. servizio dentario

**Art. 3
Refezione scolastica**

¹Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'infanzia.

²L'Esecutivo può creare, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la Scuola elementare.

**Art. 4
Scuola fuori sede**

La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in luogo idoneo, di regola scelto nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche.

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 5

Attività educative parascolastiche (corsi ricreativi e corsi sportivi)

Le attività educative parascolastiche (corsi ricreativi e corsi sportivi) sono un servizio educativo, di principio attivo al termine delle lezioni del pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio, riservato agli allievi dell'Istituto scolastico comunale.

Altre attività possono essere organizzate fuori dal calendario scolastico.
Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 6

Trasporto scolastico

Il Municipio può istituire un servizio di trasporto scolastico per le scuole comunali, lungo il percorso casa – scuola – casa, attivo all'inizio e al termine delle lezioni.

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 7

Partecipazione finanziaria

¹A parziale copertura dei costi è richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

²Il tariffario terrà conto del reddito annuo familiare e/o del numero di figli a carico.

³Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

Art. 8

Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 9

Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

- a. refezione SI (sulla base del reddito) da fr 2 a fr 5 per pasto
- b. scuola fuori sede da fr 50 a fr 100 per settimana
- c. attività educative parascolastiche
(corsi ricreativi e corsi sportivi) da fr 15 a fr 120 per corso
- d. trasporto scolastico SI da fr 20 a fr 35 per mese
- e.¹ I costi relativi alle prestazioni terapeutiche fornite dal servizio dentario scolastico sono posti a carico delle famiglie in misura proporzionale al reddito imponibile conformemente alle indicazioni emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Art. 10
Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 11
Vie di contestazione

Avverso le decisioni municipali è data facoltà di reclamo al Municipio medesimo entro 30 giorni. Contro le decisioni quest'ultimo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 12
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1° settembre 2007.

Art. 13
Abrogazione e diritto sussidiario

¹Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente in vigore.

²Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente:
Roberto Ortelli

Il Segretario:
Filippo Pezzati

Adottato dal Consiglio Comunale il 21 maggio 2007.
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 233-RE-9816 del 21 agosto 2007